

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 1 del 15 gennaio 2020

**Oggetto: Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160)
Principali novità**

Con la legge 27 dicembre 2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio, di agevolazioni e di lavoro e previdenza.

INDICE DELLE PRINCIPALI NOVITA'

1. Novità in materia di regimi fiscali sostitutivi (forfetari, flat tax)

1.1. Modifiche al regime forfetario ex legge 190/2014

1.2. Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro

2. Novità in materia di determinazione del reddito di impresa

2.1. Riapertura dei termini per l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

2.2. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa

2.3. Ripristino dell'ACE

2.4. Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/RES dell'IMU

2.5. Imposta sui servizi digitali

2.6. Modifiche al regime transitorio sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali

2.7. Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)

3. Novità in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente

3.1. Auto in uso promiscuo ai dipendenti – determinazione del fringe benefit

3.2. Buoni pasto – modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente

4. Novità di interesse per le persone fisiche

4.1. Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni

4.2. Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni

4.3. IVIE e IVAFE – Estensione dell'ambito soggettivo

[4.4. Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari](#)

[4.5. Prorogata l'esenzione IRPEF per i coltivatori diretti e IAP in relazione ai redditi fondiari dei terreni posseduti](#)

[5. Novità in materia di tributi locali](#)

[5.1 Abolizione della TASI](#)

[5.2. "Nuova" IMU](#)

[5.3. Istituzione dal 2021 del c.d. canone unico](#)

[5.4. Estensione ai tributi locali degli accertamenti esecutivi](#)

[6. Disposizioni in materia di crediti di imposta, detrazioni ed altre agevolazioni](#)

[6.1. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione](#)

[6.2. Credito d'imposta per la formazione 4.0 - Modifiche](#)

[6.3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali in sostituzione di super e iper ammortamento](#)

[6.4. Credito d'imposta per le edicole – ampliamento della platea dei beneficiari](#)

[6.5. Proroga del credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici \(c.d. "Sport bonus"\)](#)

[6.6. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazioni](#)

[6.7. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga detrazione](#)

[6.8. Proroga del c.d. "bonus mobili"](#)

[6.9. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici \(c.d. "bonus facciate"\)](#)

[6.10. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili \(recupero, riqualificazione energetica e antisismici\)](#)

[6.11. Detrazioni IRPEF al 19% - parametrizzazione al reddito complessivo e modalità di pagamento tracciabile](#)

[6.12. Aumento dell'importo massimo detraibile per le spese veterinarie](#)

[6.13. Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi detraibili](#)

[6.14. Proroga del credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali](#)

[6.15. Bonus bebè e bonus asili nido](#)

[6.16. Rifinanziata la "Nuova Sabatini"](#)

[6.17. Credito di imposta per monitoraggio strutturale immobili](#)

[6.18. Credito di imposta per produttori di materie plastiche](#)

[7. Disposizioni in materia di IVA](#)

[7.1. Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta](#)

[7.2. Territorialità IVA per il noleggio di imbarcazioni da diporto](#)

[8. Novità in materia di lavoro e previdenza](#)

[8.1. Sgravio contributivo per apprendistato giovanile](#)

[8.2. Estensione al 2022 della riduzione di premi e contributi Inail](#)

[8.3. Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani](#)

[8.4. Bonus occupazionale giovani eccellenze](#)

[8.5. Esenzione Irpef NASpl](#)

[8.6. Esclusione dell'addizionale contributiva per lavori a termine](#)

[8.7. Congedo obbligatorio di paternità](#)

[8.8. Pensionamento "opzione donna"](#)

[9. Altre disposizioni](#)

[9.1. Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate \(c.d. "sugar tax"\)](#)

[9.2. Aumento delle quote PREU](#)

[9.3. Aumento del prelievo sulle vincite da video lottery terminal e sulle vincite da giochi numerici a totalizzatore e lotterie istantanee](#)

[9.4. Esenzione canone RAI per gli ultra-settantacinquenni](#)

[9.5. Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte di privati](#)

[9.6. Parità di genere negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate](#)

[9.7. Card cultura per i diciottenni](#)

[9.8. Accise](#)

[9.9. Equiparazione monopattini a biciclette](#)

[9.10. Analisi del rischio fiscale dei contribuenti](#)

& & & & &

1. Novità in materia di regimi fiscali sostitutivi (forfetari, flat tax, ...)

1.1. Modifiche al regime forfetario ex legge 190/2014

La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014, riduce i termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e include il reddito soggetto ad imposta sostitutiva nella valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali nonché la soglia di ricavi/compensi, percepiti nell'anno precedente, nel limite di 65.000,00 euro).

Requisiti d'accesso

Dal 1.1.2020 il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente:

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro.

Spese per lavoro dipendente rilevanti

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000,00 euro sono relative:

- al lavoro accessorio (di cui all'art. 70 D.Lgs. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs. 276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, co. 2, lett. c) del TUIR);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Tale limite viene calcolato sulla base dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019.

Cause ostative

Dal 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);
- residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
 - controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d);
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

In base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis e d-ter dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un'attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

- l'attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
- i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a 30.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il limite di 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3).

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011.

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Un'ulteriore modifica prevede l'inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, viene sostituito il co. 75 dell'art. 1 della L. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

1.2. Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000,00 euro

Viene abrogata l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1 co. 17 - 22 della L. 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020. In sostanza, l'imposta non ha mai trovato applicazione.

2. Novità in materia di determinazione del reddito di impresa

2.1. Riapertura dei termini per l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

Viene riaperta la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella "privata" della persona con un'imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.

Il regime agevolativo in esame prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'estromissione agevolata può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell'immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva.

Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2020:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2020 e il 31.5.2020, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- gli effetti dell'estromissione retroagiscono all'1.1.2020;
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2020 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

2.2. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa

Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.

Rispetto agli ultimi provvedimenti in materia:

- è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive dovute;
- è stata prevista la facoltà di versamento rateale di tali imposte.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al

31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti “solari”).

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

- al 12%, per i beni ammortizzabili (in luogo del 16% prevista con la proroga 2019);
- al 10%, per i beni non ammortizzabili (in luogo del 12% prevista con la proroga 2019).

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

L’imposta sostitutiva per la rivalutazione e l’eventuale affrancamento del saldo attivo sono versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019). È concessa la possibilità di dilazionare il versamento in 3 rate annuali di pari importo (se l’imposta non eccede 3 milioni di euro) o 6 rate di pari importo (se l’imposta superiori i 3 milioni di euro).

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali;
- dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2023, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Riallineamento dei valori civili e fiscali

La legge di bilancio riapre, altresì, le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni (art. 14 della L. 342/2000), con un’imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2021.

2.3. Ripristino dell’ACE

È ripristinata l’ACE (art. 1 del DL 201/2011), già dal periodo d’imposta 2019 “solare”. È stato, infatti, abrogato l’art. 1 co. 1080 legge di bilancio 2019 col quale erano state soppresse le relative norme.

Conseguenza di ciò è quella per cui il beneficio dell’ACE “opera in regime di continuità temporale”: per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in altre parole, l’ACE viene ripristinata già dal 2019, non prevedendosi quindi alcuna interruzione da un anno all’altro nella relativa fruizione.

Il coefficiente di remunerazione scende all’1,3% (misura, questa, prevista a regime).

Abrogazione della c.d. “mini IRES”

La legge di bilancio 2020 ha provveduto ad abrogare, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la c.d. “mini IRES” (art. 2 co. 1 - 8 del DL 34/2019), agevolazione anch’essa legata alla capitalizzazione delle imprese. Per effetto della reviviscenza dell’ACE la “mini IRES” non trova, quindi, mai applicazione concreta.

2.4. Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU

Si interviene sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Analoghe misure si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Viene confermata, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Dal periodo di imposta 2020 "solare", la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opera nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

2.5. Imposta sui servizi digitali

È disposta l'entrata in vigore, a decorrere dall'1.1.2020, della nuova "imposta sui servizi digitali". Contestualmente, sono apportate modifiche in merito all'originaria disciplina dell'imposta.

Ambito oggettivo

L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione, su una interfaccia digitale, di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

Sono in ogni caso esclusi dal novero dei servizi sui cui ricavi si applica l'imposta:

- la fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di una interfaccia digitale utilizzata per gestire:
 - i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al DLgs. 385/93 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'art. 1 co. 5-octies lett. c) del DLgs. 58/98;
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
 - le sedi di negoziazione all'ingrosso, di cui all'art. 61 co. 1 lett. e) del DLgs. 58/98;
 - le controparti centrali di cui all'art. 1 co. 1 lett. w-quinquies) del DLgs. 58/98;
 - i depositari centrali di cui all'art. 1 co. 1 lett. w-septies) del DLgs. 58/98;
 - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni di servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di

regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati nel punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Sono comunque esclusi i servizi "infragruppo", ossia i servizi resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Ambito soggettivo

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai servizi illustrati, quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
 - un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
 - un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

Misura e applicazione dell'imposta

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. I ricavi tassabili vanno assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette e il loro ammontare è dato dal prodotto dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la "percentuale rappresentativa" della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.

Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi

Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi è dovuto entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata. Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale la dichiarazione viene presentata, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

Disposizioni attuative

Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo

2.6. Modifiche al regime transitorio sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali

Viene modificato il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino

al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, deducibili:

- per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;
- per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
- per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

In sostanza, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma in esame, in deroga alla disciplina generale.

In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al periodo d'imposta 2029 (per i soggetti "solari"), con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 (per i soggetti "solari") non viene concessa alcuna deducibilità.

Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Novità della legge di bilancio 2020

La legge di bilancio 2020 stabilisce che, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 5%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, per i soggetti "solari"). Pertanto, con riferimento al 2019, non spetta alcuna deduzione.

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), non si tiene conto della novità in esame.

2.7. Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax")

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Caratteristiche dei manufatti con singolo impiego

I MACSI che possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce:

- sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
- non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono altresì considerati MACSI:

- i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i prodotti semilavorati realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Insorgenza dell'obbligazione tributaria ed esigibilità dell'imposta

Per i MACSI l'obbligazione tributaria sorge al momento (i) della produzione, (ii) dell'importazione definitiva nel territorio nazionale, (iii) dell'introduzione nel predetto territorio da altri Stati membri dell'UE.

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale.

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
- per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore.

Misura dell'imposta

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Credito d'imposta

Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Disposizioni attuative e decorrenza

La definizione delle modalità attuative è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni avranno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento (dall'1.7.2020, ipotizzando la pubblicazione del provvedimento nel mese di maggio 2020).

3. Novità in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente

3.1. Auto in uso promiscuo ai dipendenti – determinazione del fringe benefit

Viene sostituita la normativa relativa alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020

Resta ferma la disciplina vigente al 31.12.2019 "per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020". Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30.6.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente,

continua a costituire fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Veicoli concessi con contratti stipulati dall'1.7.2020

Per i suddetti veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020, si applica invece la nuova disciplina. La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

3.2. Buoni pasto – modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente

Vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto. Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro).

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

4. Novità di interesse per le persone fisiche

4.1. Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni

È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Nuova aliquota unica dell'imposta sostitutiva

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è prevista un'aliquota unica, ossia:

- l'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
- l'11% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 30.6.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

- scadranno, rispettivamente, il 30.6.2021 e il 30.6.2022;
- dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 30.6.2020.

4.2. Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. Pertanto, per gli anni successivi al 2019, non saranno necessarie ulteriori proroghe per mantenere "stabile" al 10% l'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato.

Aliquote della cedolare secca

La cedolare secca può trovare applicazione con due diverse aliquote:

- l'aliquota "ordinaria", pari al 21%;
- l'aliquota ridotta, pari, oggi, al 10%, applicabile ai c.d. contratti "concordati".

Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%

La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prevista esclusivamente per i contratti di locazione che:

- oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

È consentito estendere l'aliquota ridotta della cedolare secca:

- sia ai contratti aventi durata minima di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla scadenza (c.d. "3+2");
- sia ai contratti di natura transitoria (aventi durata superiore a 30 giorni e inferiore a 18 mesi) per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti;
- sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari;

- ai contratti di locazione “a canone concordato” di immobili situati in uno dei Comuni in cui è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014, lo Stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Cedolare secca e immobili commerciali

Si segnala che la legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), come introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. La misura era, per espressa previsione normativa, limitata “ai contratti stipulati nell’anno 2019”. Posto che la disciplina non è stata novellata dalla legge di bilancio 2020, né dal decreto collegato (DL 124/2019), la cedolare sulle locazioni commerciali resta di applicazione limitata alle locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e successivi.

4.3. IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito soggettivo

È ampliato il novero dei soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti (anche imprenditori e lavoratori autonomi). A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Di norma, le imposte patrimoniali per i beni detenuti all’estero (IVIE ed IVAFAE) si liquidano all’interno del quadro RW del modello REDDITI. Nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (ad esempio, società fiduciarie), questi ultimi devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d’imposta.

4.4. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

Si prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati né i terreni edificabili).

4.5. Prorogata l’esenzione IRPEF per i coltivatori diretti e IAP in relazione ai redditi fondiari dei terreni posseduti

È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Determinazione dei redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020

Dal 2017 al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

- i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Determinazione dei redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2021

Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura del 50%.

5. Novità in materia di tributi locali

5.1 Abolizione della TASI

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU. Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.

5.2 “Nuova” IMU

Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina della “nuova” IMU che continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:

- il presupposto impositivo;
- i soggetti passivi;
- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Aliquote IMU

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissato allo 0,1% (i Comuni possono deliberare

l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;

- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Termini di versamento

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

5.3. Istituzione dal 2021 del c.d. canone unico

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane. Il canone sostituirà:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso e l'occupazione delle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5.4. Estensione ai tributi locali degli accertamenti esecutivi

Gli accertamenti esecutivi, già operanti per imposte sui redditi, IVA e IRAP, trovano applicazione, dall'1.1.2020, anche per i tributi locali e per le entrate di natura patrimoniale. A titolo esemplificativo, gli accertamenti esecutivi troveranno applicazione per IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e così via.

Gli accertamenti esecutivi entrano in vigore a partire dai provvedimenti emessi dall'1.1.2020 relativi ai rapporti pendenti alla predetta data.

6. Disposizioni in materia di crediti di imposta, detrazioni ed altre agevolazioni

6.1. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Profili temporali

Il nuovo credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti "solari". Il credito ricerca e sviluppo (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) viene quindi anticipatamente cessato al 31.12.2019.

Misura dell'agevolazione

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili. Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **12%** della relativa base di calcolo (nel limite massimo di 3 milioni di euro).

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo) in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo, ovvero pari al **10%** in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (nel limite massimo di 1,5 milioni di euro).

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo (nel limite massimo di 1,5 milioni di euro).

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Obblighi documentali

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:

- la certificazione della documentazione;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

6.2. Credito d'imposta per la formazione 4.0 - Modifiche

Viene prorogato, per il 2020, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Viene tuttavia modificata la disciplina dell'agevolazione.

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. La fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori

Alle **piccole imprese** l'agevolazione spetta nella misura del **50%** delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le **medie imprese**, l'agevolazione spetta in misura pari al **40%** delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 300.000,00 euro).

Per le **grandi imprese**, l'agevolazione spetta in misura pari al **30%** delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DM 17.10.2017.

Viene eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, secondo le disposizioni che saranno oggetto di un prossimo DM.

6.3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali in sostituzione di super e iper-ammortamento

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2000;
- l'impresa non deve trovarsi in procedure concorsuale.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali che potevano beneficiare dei super o iper-ammortamenti e i beni immateriali che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti.

Sono invece esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/201510;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

- Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (beni materiali che potevano essere oggetto di iper-ammortamento), il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del **40%**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, ovvero del **20%**, per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
- Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (beni immateriali che potevano essere oggetto di iper-ammortamento), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del

valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24;
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

6.4. Credito d'imposta per le edicole – ampliamento della platea dei beneficiari

Per l'anno 2020 il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

6.5. Proroga del credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus")

Viene disposta la proroga al 2020 del credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 621 ss. della L. 145/2018 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus") anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Possono accedere al credito d'imposta:

- le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- le stabili organizzazioni localizzate in Italia di imprese non residenti.

Lo "Sport bonus" è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.

6.6. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga detrazioni

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

6.7. Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga detrazioni

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

6.8. Proroga del c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

6.9. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di sola pulitura e di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90% (senza un limite di spesa massimo) da ripartire in 10 rate annuali.

6.10. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)

Dall'1.1.2020:

- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
- viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

6.11. Detrazione IRPEF al 19% - parametrizzazione al reddito complessivo e modalità di pagamento tracciabile

Parametrizzazione al reddito complessivo

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Si tratta, ad esempio, di spese veterinarie, spese universitarie, spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR. Si deve, invece, tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni".

Modalità di pagamento tracciabile

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica (pertanto sono escluse dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti):

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

6.12. Aumento dell'importo massimo detraibile per le spese veterinarie

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

6.13. Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi detraibili

Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all'art. 15 co. 1 del TUIR).

La detrazione spetta:

- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
- per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
- anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. figli).

6.14. Proroga del credito d'imposta per partecipazioni a fiere internazionali

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali. In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- alle imprese esistenti alla data dell'1.1.2019;
- per i periodi d'imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

6.15. Bonus bebè e bonus asili nido

Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. *bonus bebè*), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato:

- **1.920 euro** se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- **1.440 euro** se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- **960 euro** se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui ai punti precedenti **è aumentato del 20%**.

Viene inoltre rimodulato il contributo che l'INPS, previa presentazione ed accettazione dell'apposita domanda presentata dal genitore, eroga alle famiglie con figli che frequentano l'**asilo nido**, pubblico o privato (c.d. *bonus asili nido*), nelle seguenti misure:

- **3.000 euro** per nuclei familiari con ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro;

- **2.500 euro** per nuclei familiari con ISEE minorenni compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro;
- **1.500 euro** per nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

6.16. Rifinanziata la “Nuova Sabatini”

Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” con 105 milioni di euro per il 2020, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per il 2025.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”.

È inoltre prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti “Industria 4.0” realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate).

Viene introdotta una riserva pari al 25% delle risorse per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

6.17. Credito di imposta per monitoraggio strutturale immobili

Viene introdotto un credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

Con un decreto Mef, da adottarsi entro il 1° marzo 2020, saranno definiti:

- criteri e procedure per l’accesso al beneficio;
- eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;
- ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame.

6.18. Credito di imposta per produttori di materie plastiche

Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Il credito d’imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per la formazione 4.0.

La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000.

Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021 e soggiace alle regole *de minimis*.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, sono individuate le disposizioni applicative.

7. Disposizioni in materia di IVA

7.1. Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta

In relazione all'aumento delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta" previsto dalla "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190, in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita la sterilizzazione dell'incremento per l'anno 2020 nonché la rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.

Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%.

Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

- **25%** a decorrere dall'**1.1.2021**;
- **26,5%** a decorrere dall'**1.1.2022**.

Per l'anno 2020 l'aliquota IVA "ridotta" è confermata in misura pari al 10%.

Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al **12%** a decorrere dall'**1.1.2021**.

7.2. Territorialità IVA per il noleggio di imbarcazioni da diporto

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'IVA, è disposto che il luogo della prestazione dei servizi di cui all'art. 7-*quater* co. 1 lett. e) del DPR 633/72 (ossia locazione, leasing, noleggio e simili a "breve termine") di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'UE qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'UE. Le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione saranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dall'1.4.2020 ed è stata introdotta a fronte della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia, in quanto non è stata considerata ammissibile una riduzione forfetaria generale esclusivamente sulla base di presunzioni.

8. Novità in materia di lavoro e previdenza

8.1. Sgravo contributivo per apprendistato giovanile

Viene previsto per l'anno 2020, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, uno sgravo contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

8.2. Estensione al 2022 della riduzione di premi e contributi Inail

Viene estesa al 2022 la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

Le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, su proposta dell'Inail, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.

8.3. Esonero contributivo per le assunzioni dei giovani

La riduzione dei contributi di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, L. 205/2017, viene, limitatamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, estesa ai lavoratori di età pari a 34 anni e 364 giorni.

Inoltre, viene, in via transitoria, elevata la misura dello sgravio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

8.4. Bonus occupazionale giovani eccellenze

Viene modificato il c.d. bonus assunzione delle giovani eccellenze di cui all'articolo 1, commi 706 e ss., L. 145/2018, rinviando, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

8.5. Esenzione Irpef NASpl

Viene introdotta l'esenzione Irpef della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30.3.2020, stabilirà criteri e modalità di attuazione.

8.6. Esclusione dell'addizionale contributiva per lavori a termine

Vengono estese le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato a:

- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

8.7. Congedo obbligatorio di paternità

Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.

8.8. Pensionamento “opzione donna”

Viene modificato l'articolo 16, comma 1, D.L. 4/2019, prevedendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (anziché 31 dicembre 2018) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

9. Altre disposizioni

9.1. Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)

È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate. Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
- all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento);
- all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al pagamento).

L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.

L'imposta è fissata nella misura di:

- 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un apposito decreto del MEF, da pubblicare in G.U. entro il mese di agosto 2020. La disciplina ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del suddetto decreto (dall'1.10.2020, ipotizzando la pubblicazione del decreto nel mese di agosto 2020).

9.2. Aumento delle quote PREU e del prelievo sulle vincite da video lottery terminal e sulle vincite da giochi numerici a totalizzatore e lotterie istantanee

Si prevede un ulteriore incremento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento, idonei per il gioco lecito.

In relazione agli apparecchi per il gioco lecito (c.d. “AWP, Amusement With Prizes o new slot”), la misura del PREU è pari al:

- 23,85% dell’ammontare delle somme giocate dall’1.1.2020 sino al 31.12.2020;
- 24% dell’ammontare delle somme giocate dall’1.1.2021.

In relazione agli apparecchi per il gioco lecito (c.d. “VLT, Video Lottery Terminal”), la misura del PREU è pari al:

- 8,5% dell’ammontare delle somme giocate, dall’1.1.2020 sino al 31.12.2020;
- 8,6% dell’ammontare delle somme giocate, dall’1.1.2021.

9.3. Aumento del prelievo sulle vincite da video lottery terminal e sulle vincite da giochi numerici a totalizzatore e lotterie istantanee

Dal 15.1.2020, è pari al 20% il prelievo sulle vincite per la quota delle vincite da Video Lottery Terminal eccedenti il valore di 200,00 euro.

Dall’1.3.2020, è pari al 20% il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500,00 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

- *Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e “SiVinceTutto SuperEnalotto”*, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
- *Enalotto, Superstar*.

9.4. Esenzione canone RAI per gli ultra-settantacinquenni

Il canone RAI non è dovuto per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000,00 euro annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Pertanto, a fronte della modifica, la soglia di reddito per fruire dell’esenzione è fissata, a regime, pari a 8.000,00 euro annui ed possibile beneficiare dell’agevolazione anche nei casi di convivenza con collaboratori domestici, colf e badanti.

La modifica opera a decorrere dal 2020.

Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra 500,00 e 2.000,00 euro per ciascuna annualità evasa.

9.5. Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte di privati

Si introduce una misura dedicata ai privati al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

L’agevolazione spetta alle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato e che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

I suddetti soggetti hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati con apposito decreto.

9.6. Parità di genere negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate

È modificata la disciplina in tema di composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate, prevedendo l'aumento da 1/3 a 2/5 della quota riservata al genere meno rappresentato. Sono, inoltre, prorogati da 3 a 6 i mandati in cui trovano applicazione le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato.

Parallelamente, è modificata la disciplina in tema di composizione dell'organo di controllo, prevedendo, anche in questo caso, che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 dei membri effettivi del Collegio sindacale e che tale criterio si applichi per 6 mandati consecutivi.

9.7. Card cultura per i diciottenni

Si prevede la proroga, anche per l'anno 2020, della c.d. "card cultura diciottenni", destinata ai soggetti:

- residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
- che compiono 18 anni di età nel 2020.

Il bonus cultura in esame è utilizzabile:

- per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nonché per sostenere i costi relative ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.

9.8. Accise

Accisa sul gasolio commerciale

A decorrere dall'1.10.2020, non costituirà gasolio "commerciale" usato come carburante quello impiegato da veicoli:

- di categoria Euro 3 o inferiore
- di categoria Euro 4 o inferiore, a decorrere dall'1.1.2021.

Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica

Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, si prevede una rimodulazione e un innalzamento delle aliquote su tali prodotti.

Accise sui tabacchi

Con riguardo alle accise che gravano sui tabacchi lavorati, si prevede l'incremento:

- dell'importo dell'accisa minima;
- dell'onere fiscale minimo per le sigarette;
- dell'aliquota di base.

9.9. Equiparazione monopattini a biciclette

Si equiparano i monopattini elettrici, con potenza massima 500 W, ai velocipedi (biciclette). Ciò comporta, tenendo conto delle diverse prescrizioni del D.M. 229/2019, facilitazioni alla circolazione.

9.10. Analisi del rischio fiscale dei contribuenti

Viene stabilito che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Lo studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati